CAMERA DEI DEPUTATI N. **2499**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità

Presentata il 3 luglio 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Negli ultimi anni si è rilevato un considerevole incremento di ingressi di cani appartenenti alla tipologia dei cani *terrier* tipo « *bull* » e molossoidi nelle strutture di ricovero pubbliche e private quali canili sanitari, canili rifugio e strutture zoofile. Si tratta spesso di *pit bull*, *american staffordshire*, *bull terrier*, cane corso, dogo argentino e cani morfologicamente similari.

Tale incremento è riconducibile a diverse casistiche quali interventi di accalappiamento sul territorio, rinunce di proprietà in favore di comuni da parte di proprietari incapaci di gestire tali animali, provvedimenti di sequestro delle autorità competenti, mancato ritiro dai canili sanitari al termine del periodo di osservazione di cani morsicatori appartenenti alle tipologie sopra menzionate i cui proprietari non sono più disposti a gestire cani comprovatamente aggressivi.

In merito a quest'ultimo aspetto, gli episodi di aggressione – a danno di persone o animali che coinvolgono i cani oggetto della presente proposta di legge – comportano spesso lesioni gravi con prognosi lunghe e danni permanenti, come conseguenza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di cani che, peraltro, sono diffusamente utilizzati dalla criminalità.

Una volta entrati nelle strutture di ricovero questi cani si dimostrano spesso problematici e di difficile gestione e recupero. La scarsa adottabilità determina sia la loro permanenza a vita nei canili, sia un progressivo esaurimento della capacità ricettiva delle strutture, con aggravio in termine di costi e di impiego di risorse umane a carico di enti pubblici e associazioni di settore.

La detenzione di questi cani sia da parte di privati sia da parte delle strutture di ricovero comporta diverse criticità in materia di:

incolumità pubblica, in quanto sono spesso soggetti morsicatori, potenzialmente pericolosi per i cittadini – inclusi gli stessi proprietari e gli operatori dei canili – nonché per gli altri animali;

benessere dei cani medesimi, in quanto il numero elevato di soggetti comporta spesso la loro detenzione in strutture non adeguatamente attrezzate per gestirli in sicurezza secondo le loro caratteristiche morfologiche e comportamentali;

adottabilità e tempi di permanenza in struttura, dal momento che sono animali spesso difficilmente recuperabili.

L'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2009, cosiddetta ordinanza « Martini », ha abolito la cosiddetta « *black-list* » sul presupposto che « non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza a una razza o ai suoi incroci ».

Ciò premesso, anche di fronte a numerosi e recenti fatti di cronaca, risulta evidente che le attuali norme non sono più idonee per affrontare l'attuale contesto che, per gli aspetti sopra ricordati, può essere definito emergenziale. Non sono attualmente disponibili strumenti normativi che possano intervenire per arginare il fenomeno di acquisto o acquisizione non consapevole di cani appartenenti alle tipologie in argomento e per regolamentarne la gestione. L'attuale ordinamento giuridico prevede disposizioni che trovano applicazione solo a seguito del verificarsi di eventi di malgoverno o aggressione che spesso esitano in fatti di cronaca.

A tal proposito, si rileva che, se al cane non può essere riconosciuta una responsabilità di azione, quest'ultima deve essere necessariamente ricondotta al proprietario o a chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso o sotto la sua custodia come previsto dall'articolo 2052 del codice civile, che attribuisce a questi soggetti la responsabilità dei danni causati dall'animale. Il codice penale, inoltre, ritiene responsabili e perseguibili i proprietari e i detentori di cani che provochino lesioni a carico di persone e animali o ne causino addirittura il decesso.

La mancanza di norme specifiche favorisce, o comunque non consente di prevenire, l'acquisizione e la detenzione di tali tipologie di cani da parte di persone inesperte o non idonee alla loro gestione, ma anche da parte di persone che li utilizzano al fine di delinquere.

Appare, pertanto, improcrastinabile l'intervento del legislatore nazionale tramite una norma specifica per tale tipologia di cani che preveda azioni tese a prevenire rischi di aggressioni e morsicature a danno sia degli esseri umani sia di altri animali, al fine di tutelare la pubblica incolumità, ma anche volte a salvaguardare il benessere psico-fisico di tale tipologia di cani, nonché azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine al loro possesso responsabile.

Punti cardine della presente proposta di legge sono sia l'esigenza di tutelare la pubblica sicurezza, regolamentando le modalità di acquisizione – a qualsiasi titolo – di un cane riconducibile alle tipologie di razze e agli incroci di cui allegato A, salvo che questo risulti iscritto nei libri genealogici, sia la necessità di salvaguardare il benessere di tale tipologia di cani, in conformità all'articolo 9 della Costituzione, che prevede in capo allo Stato la disciplina relativa ai modi e alle forme di tutela degli animali.

Un ulteriore aspetto da considerare è il progressivo e consistente incremento del numero di animali di affezione – in particolare di cani – presenti nei nuclei familiari negli ultimi anni. Al riguardo, si denota un'insufficiente disponibilità negli allevamenti professionali rispetto alla richiesta. Tale carenza ha indotto molti soggetti privati a improvvisarsi « allevatori » senza avere la minima cultura cinotecnica. Prioritariamente, è necessario rilevare che la normativa dell'Unione europea e, conseguentemente, quella nazionale non considerano animali di razza i cani che non

siano allevati da soggetti iscritti ai libri genealogici italiani o di altri Paesi aderenti alla Fédération Cynologique Internationale (FCI); pertanto, non si possono considerare di razza i cani che, seppure apparentemente simili a quelli selezionati, non siano riconducibili a una filiera controllata in quanto non offrono garanzie sotto il profilo della selezione del carattere.

È stato, inoltre, rilevato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) che non è deontologicamente corretto produrre cucciolate attraverso l'accoppiamento di razze simili, senza tenere conto della « memoria genetica » che contraddistingue l'una o l'altra razza e senza comprendere che determinati accoppiamenti, operati senza cognizione di causa, producono spesso cani problematici.

Le tipologie di cani appartenenti alla tipologia *terrier* tipo « *bull* » o « *pit bull* » sono state selezionate in epoche nelle quali il rapporto uomo-cane era profondamente diverso da quello attuale e, se non attentamente controllate in allevamento, possono portare a problematiche comportamentali gravi sia nei rapporti con l'uomo sia con gli altri animali. Per questo motivo, i soggetti che non provengono da filiere zootecniche verificate, vale a dire da allevatori professionisti, non andrebbero sottoposti alla riproduzione; tantomeno, cani di queste tipologie dovrebbero essere utilizzati per creare incroci poiché, in assenza di controllo selettivo, possono generare soggetti non controllabili.

Le tipologie di cani oggetto della presente proposta di legge, pur mostrando una notevole forza fisica, celano un'estrema fragilità e una spiccata dipendenza dalla relazione con le persone, sono cani umanocentrici che:

hanno bisogno di creare relazioni esclusive – legami molto forti – che in un canile è difficile instaurare sia per mancanza del tempo necessario sia per l'elevato numero dei cani;

hanno bisogno di sentirsi coinvolti e affiliati in dinamiche sociali nelle quali costruire la relazione, contesto che in un canile non si può realizzare;

hanno bisogno di una gestione quotidiana fatta di costante interazione, regole, socializzazione, formazione e consapevolezza da parte di chi li gestisce;

soffrono e risentono della detenzione che li priva delle attività fisiche e mentali di cui hanno bisogno;

vivono l'abbandono come trauma fortissimo; la reclusione fisica ed emozionale li porta a porre in atto atteggiamenti compulsivi attraverso cui scaricare la propria frustrazione quali lesioni auto-inferte e inappropriata e incontrollata iperattività motoria, come saltare in alto o contro le pareti del *box* di ricovero.

Attualmente, il benessere di tali tipologie di cani risulta non garantito da chi spesso li acquisisce in modo non consapevole e che, quindi, non è in grado di far correttamente fronte alle loro esigenze. Ciò può verificarsi anche nei canili, soprattutto qualora siano strutture prive di specifici requisiti. Inoltre, resta latente in questi cani l'istinto predatorio dal quale possono scaturire aggressioni improvvise a facili prede quali cani piccola taglia e bambini.

Si rileva che i cani di queste tipologie attualmente presenti in gran numero nelle strutture di ricovero provengono da allevatori improvvisati e senza scrupoli, che operano senza la necessaria consapevolezza riguardo alla riproduzione e gestione di tali tipologie di cani, che, peraltro, vengono spesso allontanati dalla madre prima del corretto periodo di svezzamento e poi vengono acquistati o acquisiti con leggerezza da proprietari impreparati, che molto spesso li abbandonano o li cedono a strutture rifugio comunali.

Per questo motivo l'ENCI ha dato la propria disponibilità a impegnarsi al fianco delle istituzioni per combattere questo fenomeno e, a tal fine, intende mettere a disposizione i propri strumenti di verifica zootecnica e i propri esperti affinché si diffonda il più possibile una corretta cultura cinofila e si riduca questo fenomeno che danneggia principalmente gli stessi cani. L'ENCI si rende disponibile a eseguire un esame di verifica delle capacità di conduzione di questa tipologia di cani tramite il

CAE 1 (certificato di affidabilità ed equilibrio per cani e padroni). Per tale attività l'ENCI, a titolo di puro rimborso delle spese sostenute, richiede un contributo.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di intervenire a tutela del benessere di questa tipologia di cani e della pubblica incolumità, nonché di promuovere una loro acquisizione consapevole attraverso un percorso formativo obbligatorio finalizzato all'apprendimento delle nozioni indispensabili per una loro corretta gestione da parte dei proprietari.

Si introduce il concetto per cui l'elenco dei cani della tipologia riportata nella proposta di legge, più che una *black-list*, è da considerarsi una *save-list*, una lista di cani da salvare dall'incapacità di chi ne acquisisce la proprietà senza averne una adeguata conoscenza e preparazione ai fini della loro gestione.

Tale consapevolezza può essere conseguita mediante un percorso formativo innovativo riservato ai proprietari che si articola in due moduli:

il primo modulo, relativo alla parte teorica, della durata di almeno dieci ore, verte sulle tematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010;

il secondo modulo, relativo alla parte pratica, della durata di almeno sei ore, è teso a fornire indicazioni sulla corretta conduzione e gestione del proprio cane, con una valutazione della capacità del proprietario del cane e delle caratteristiche psicofisiche e caratteriali dell'animale e un esame di controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani e padroni denominato « CAE-1 ».

Questo approccio multidisciplinare può essere considerato un percorso completo, che può preparare ed educare i proprietari di queste tipologie di cani a una loro corretta relazione e gestione.

Si evidenzia che sono state effettuate diverse audizioni con diversi soggetti – a vario titolo coinvolti nella presente tematica – che hanno fornito spunti di riflessione e proposte. Inoltre, i contenuti dei disposti normativi sono stati arricchiti a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti proposti dai consiglieri regionali espressione delle diverse componenti politiche.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli e di quattro allegati di cui si riportano, in sintesi, i contenuti.

L'articolo 1 descrive le finalità della presente proposta quali la promozione del possesso responsabile dei cani, la tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone e l'individuazione di una specifica « *save-list* », di cui all'allegato A, che elenca le tipologie di cani, con l'esclusione di quelli iscritti ai libri genealogici, per cui è necessaria una particolare e adeguata conoscenza, oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione. Inoltre, si specifica che nell'allegato B ne sono riportate le caratteristiche comportamentali per il relativo riconoscimento.

L'articolo 2 reca le disposizioni in tema di divieti e obblighi a cui sono assoggettati i proprietari o detentori di cani riconducibili alle tipologie di razze e relativi incroci di cui all'allegato A. In particolare, si evidenzia che il proprietario di tale tipologia di cani ha l'obbligo di stipulare, entro cinque giorni lavorativi dalla relativa acquisizione, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a persone o ad animali.

L'articolo 3 introduce l'obbligo per il proprietario di partecipare a un percorso formativo finalizzato all'acquisizione dell'attestazione denominata « patentino » necessaria per apprendere le nozioni utili per una corretta gestione del cane e la conoscenza delle caratteristiche etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina di appartenenza.

L'articolo 4 reca disposizioni in ordine alla riproduzione, alla vendita nonché alla cessione di cani riconducibili alle tipologie di razze e relativi incroci di cui all'allegato A.

L'articolo 5 prevede campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica al fine di diffondere la consapevo-

lezza del possesso responsabile di tale tipologia di cani.

L'articolo 6 dispone in ordine alla registrazione nel sistema informativo di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) dei patentini rilasciati e delle valutazioni psico-fisiche dei cani nonché dei provvedimenti disposti a carico di coloro che si rifiutano di partecipare al percorso formativo obbligatorio.

L'articolo 7 introduce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture che ricoverano cani di cui all'allegato A.

L'articolo 8 dispone in ordine alle sanzioni e alla vigilanza.

L'articolo 9 indica i casi di esclusione dall'applicazione della legge.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'allegato A riporta l'elenco dei cani riconducibili alle tipologie di razze e i relativi incroci, esclusi i cani iscritti ai libri genealogici, che sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge.

L'allegato B indica le caratteristiche comportamentali riconducibili alla tipologia dei molossoidi e dei cani da presa.

L'allegato C indica i requisiti strutturali e gestionali riferiti alle abitazioni private che ospitano i cani di cui all'allegato A.

L'allegato D riporta i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture che ospitano i cani di cui all'allegato A.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti in essa previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'articolo 2, comma 5:

l'introduzione dell'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i proprietari delle tipologie di cani oggetto della presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 3, comma 2:

il percorso formativo obbligatorio denominato « patentino » prevede un primo modulo teorico che si rifà a quanto già previsto dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010,che prevede il coinvolgimento delle aziende sanitarie competenti per l'organizzazione dei percorsi formativi; il costo di partecipazione è a carico del proprietario;

il modulo pratico prevede come docenti educatori o istruttori cinofili e la valutazione del modulo viene effettuata da giudici dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e da veterinari comportamentalisti senza coinvolgimento delle aziende sanitarie e senza impatto sulla finanza pubblica;

il rilascio del patentino è già attività in carico ai dipartimenti veterinari e sottoposto a tariffazione su base regionale.

Per quanto attiene all'articolo 3, comma 4:

i provvedimenti adottati dall'azienda sanitaria competente per coloro che non hanno conseguito il patentino prevedono l'obbligo di utilizzo congiunto di guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, con doppio moschettone, uno agganciato al collare a scorrimento e l'altro alla pettorina, e di museruola al di fuori dell'ambito domestico e la valutazione da parte di un medico esperto in comportamento animale; tali provvedimenti vengono già assunti dall'azienda sanitaria competente per gli animali responsabili di aggressione che non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 3, comma 5:

il sequestro del cane da parte del comune in caso di grave incapacità di gestione con affido definitivo a strutture dotate di personale e mezzi idonei al relativo recupero psicofisico non comporta

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto i costi sono a completo carico del proprietario.

Per quanto riguarda l'articolo 5:

la previsione di campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica si riconduce a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 4 agosto 1991, n. 281, recante la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; per l'attuazione di tale legge è prevista una copertura finanziaria secondo il riparto tra regioni definito dal decreto del Ministro della salute 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 8 agosto 2008, e non comporta, dunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 6:

la previsione della registrazione dei patentini nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC) è ricompresa nell'attività di rilascio dell'attestazione già in carico ai dipartimenti veterinari; la registrazione delle valutazioni psicofisiche caratteriali e dei provvedimenti adottati rientra tra le attività di aggiornamento del SINAC e in particolare delle schede anagrafiche dei cani registrati, attività già svolta dai dipartimenti veterinari Non sono dunque previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di promuovere il possesso responsabile degli animali e la tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone, la presente legge reca disposizioni volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad animali, arrecati da cani riconducibili alle tipologie di razze di cui all'allegato A e ai relativi incroci, esclusi i cani iscritti ai libri genealogici. Sono altresì soggetti alle medesime restrizioni e obblighi i cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie sopra indicate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad animali, secondo quanto accertato dalle autorità sanitarie competenti.

2. Nell'allegato B sono riportate le caratteristiche comportamentali dei cani molossoidi e dei cani da presa compresi nell'elenco di cui all'allegato A, per cui è necessaria una adeguata conoscenza oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione.

3. Per l'individuazione della tipologia canina si fa riferimento a quanto riportato dai medici veterinari nella scheda anagrafica del cane contenuta nella banca di dati del Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC).

4. La presente legge reca altresì disposizioni volte a sensibilizzare i proprietari di cani sulle responsabilità correlate all'acquisizione e alla custodia di un cane, promuovendone la corretta gestione e conduzione nel pieno rispetto dei bisogni psicofisici e delle caratteristiche etologiche dell'animale.

Art. 2.

(Divieti e obblighi)

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e

della conduzione dell'animale e risponde, secondo le leggi penali e civili, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo di detenzione.

3. È vietato acquistare, acquisire a qualsiasi titolo o detenere cani di cui all'allegato A:

a) ai minori di anni diciotto, agli interdetti e agli inabilitati per infermità di mente;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 727 del codice penale, nonché per quelli previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) a chi abbia riportato condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) a chiunque sia stato dichiarato delinquente abituale ai sensi della normativa vigente.

4. Sono vietati:

a) l'addestramento finalizzato all'aumento dell'aggressività del cane, fatto salvo l'addestramento cinofilo professionale re-

golamentato, sportivo e operativo che consente una preparazione strutturata e mirata in un contesto controllato, nel rispetto delle caratteristiche proprie dei cani;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra varietà di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) fermo restando quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procurano ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature e aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

5. I proprietari di cani di cui all'allegato A hanno l'obbligo di:

a) stipulare, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di un cane, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati dal cane a persone o ad animali;

b) applicare museruola e guinzaglio da addestramento, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, con doppio moschettone, uno agganciato al collare a scorrimento e l'altro alla pettorina, per ogni cane condotto in luogo aperto al pubblico, in locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto;

c) vigilare con particolare attenzione sul cane al fine di evitare aggressioni a persone e ad animali;

d) disporre di idonei spazi per il ricovero e la gestione del cane come indicato nell'allegato C;

e) avere sempre al seguito la documentazione attestante la frequenza con esito positivo del percorso formativo di cui all'articolo 3, da mostrare su richiesta dell'azienda sanitaria competente o di altra autorità competente.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, si applicano anche ai detentori di cani di cui all'allegato A.

Art. 3.

(Percorso formativo obbligatorio)

1. Coloro che acquistano o acquisiscono a qualsiasi titolo cani di cui all'allegato A hanno l'obbligo, secondo le indicazioni date dall'azienda sanitaria competente, in base alla taglia e alla normotipologia, di partecipare a un percorso formativo, i cui contenuti sono definiti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010, finalizzato all'acquisizione di un'attestazione, di seguito denominata « patentino ».

2. Il percorso formativo di cui al comma 1 è composto da:

a) un primo modulo relativo alla parte teorica, della durata di almeno dieci ore, sulle tematiche previste nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010, teso a fornire nozioni sulla normativa vigente, sulle caratteristiche etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile del proprio animale; i docenti della parte formativa teorica sono i veterinari ufficiali dell'azienda sanitaria competente che organizza il corso e i veterinari esperti in comportamento animale, in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; tale modulo può essere erogato in presenza o in modalità di formazione a distanza e si conclude con un esame di valutazione finale delle conoscenze acquisite tramite una prova a risposta multipla; il conseguimento dell'attestazione è propedeutico alla frequenza del secondo modulo relativo alla parte pratica; l'esame finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi; il costo della partecipazione al primo modulo è definito a livello regionale per uniformare le tariffe;

b) un secondo modulo relativo alla parte pratica, della durata di almeno sei ore, teso a fornire indicazioni sulla corretta

conduzione e gestione del proprio cane, con simulazione di potenziali situazioni di criticità; i docenti della parte formativa pratica sono addestratori, educatori o istruttori cinofili riconosciuti di comprovata esperienza, in rapporto di almeno uno ogni quattro o cinque partecipanti; il proprietario partecipa al corso con il proprio cane, al fine di mettere in pratica le indicazioni gestionali; l'esame finale, denominato « CAE-1 », consiste nell'esecuzione di una prova pratica, da parte del proprietario con il proprio cane, valutata da una commissione di esame composta da due giudici dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e un medico veterinario esperto in comportamento animale; la valutazione è effettuata utilizzando una scheda a punti; l'esame finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi; il costo della partecipazione al secondo modulo è definito a livello regionale per uniformare le tariffe.

3. La commissione di esame di cui al comma 2, lettera *b)*, comunica l'esito del percorso formativo all'azienda sanitaria territorialmente competente di residenza del proprietario del cane, che provvede al rilascio del patentino.

4. In caso di mancato conseguimento del patentino, l'azienda sanitaria territorialmente competente dispone l'obbligo di utilizzo congiunto di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, con doppio moschettone, uno agganciato al collare a scorrimento e l'altro alla pettorina, e museruola al di fuori dell'ambito domestico e la valutazione da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale, individuato nell'apposito elenco nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani. I proprietari o detentori di cani ritenuti potenzialmente pericolosi sono obbligati ad applicare prontamente le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici prescritti da un medico veterinario esperto in comportamento animale. I medici veterinari esperti in comportamento animale forniscono tempestivo riscontro alle aziende sanitarie competenti, in merito al recupero dei cani sottoposti a terapia comportamentale. Il costo di ogni

valutazione psicofisica e caratteriale è a carico dei proprietari o detentori dei cani.

5. Nei casi più gravi di incapacità nella gestione del cane, il comune competente, su richiesta dell'azienda sanitaria territorialmente competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane con affido definitivo a strutture dotate di personale e mezzi idonei al relativo recupero psicofisico.

6. Il provvedimento di sequestro è adottato anche nei casi in cui il proprietario del cane rifiuti la frequenza del percorso formativo obbligatorio ovvero sia documentata l'incapacità dello stesso nella gestione del cane.

7. Coloro i quali hanno intenzione di acquisire la proprietà di cani di cui all'allegato A sono tenuti a conseguire preventivamente l'attestazione relativa al primo modulo, fermo restando l'obbligo, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 disposte dall'azienda sanitaria competente, di frequentare il secondo modulo e di conseguire il patentino.

Art. 4.

(Riproduzione, vendita e cessione)

1. Per i cani di cui all'allegato A sono vietate la riproduzione, la libera vendita nonché la cessione, salvo se riconosciuti dalla *Fédération cynologique internationale* nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e della legge 23 agosto 1993, n. 349.

2. È vietata la cessione dei cani di cui al comma 1 a chi non abbia assolto agli obblighi formativi di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica)

1. La presente legge favorisce periodiche campagne di sensibilizzazione nazionale sulla consapevolezza del possesso responsabile dei cani di cui all'allegato A promosse da istituzioni o associazioni cinofile qualificate, al fine di promuovere e tutelare

la pubblica incolumità e la convivenza urbana.

2. Nelle scuole sono predisposte campagne di informazione volte a promuovere la cultura del possesso responsabile e consapevole dei cani al fine di prevenire le problematiche connesse alla detenzione di cani di cui all'allegato A.

Art. 6.

(Registrazione)

1. I dipartimenti veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti registrano nel SINAC i patentini conseguiti, ai sensi dell'articolo 3, dai proprietari di cani di cui all'allegato A e le valutazioni psicofisiche caratteriali dei medesimi cani.

2. Nei casi di mancato conseguimento del patentino, per rifiuto a partecipare al percorso formativo o per comprovata incapacità nella gestione del cane, l'azienda sanitaria competente registra nel SINAC i provvedimenti disposti nei confronti dei proprietari o detentori dei cani.

Art. 7.

(Requisiti delle strutture)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture che ospitano cani di cui all'allegato A devono adeguare i requisiti strutturali e gestionali secondo quanto previsto dall'allegato D.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, all'articolo 3, commi 1, 4 e 7, e agli articoli 4 e 7 comporta l'irrogazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro, nonché al divieto di detenere cani di cui all'allegato A per un periodo di cinque anni. In caso di reiterazione della condotta di cui al precedente periodo la sanzione è triplicata.

2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è attribuita ai competenti organi di controllo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I comuni nei quali le violazioni hanno avuto luogo provvedono all'erogazione delle sanzioni e ne introitano i relativi proventi.

Art. 9.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità nonché ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai cani impiegati nel lavoro di guardiania e accudimento di bestiame e ai cani impiegati nell'attività venatoria.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

Sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente legge i cani riconducibili alle tipologie di razze sottoindicate e i relativi incroci, esclusi i cani iscritti ai libri genealogici:

a) dogo argentino;

b) fila brasiliano;

c) tosa giapponese;

d) american pit bull terrier;

e) bull terrier;

f) american staffordshire terrier;

g) bullmastiff;

h) rottweiler;

i) cane corso;

l) american bulldog;

m) cane da pastore di Charplanina;

n) cane da pastore dell'Anatolia;

o) cane da pastore dell'Asia centrale;

p) cane da pastore del Caucaso;

q) cane da pastore maremmano abruzzese;

r) cane da pastore belga *malinois*;

s) pastore tedesco;

t) rafeiro do Alentejo;

u) rhodesian ridgeback;

v) tosa inu;

z) bandog;

aa) boerboel;

bb) akitainu;

cc) akita americano;

dd) cane lupo cecoslovacco;

ee) cane lupo di Saarloos;

ff) qualsiasi cane di razza mista che sia morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie sopra indicate.

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 2)

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DEI CANI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA DEI MOLOSSOIDI E DEI CANI DA PRESA
Temperamento reattivo, ansioso, diffidente. Asocialità caratteriale.
Dominanza tendente all'aggressività. Velocità, scatto, reattività.
Predisposizione a sviluppare *stress*/*distress*.
Motivazione sociale bassa soprattutto intraspecifica, ipereccitabilità, imprevedibilità alta in particolare durante la competizione.
Frequente assenza di avvertimento prima dell'aggressione, tendenza a celare le intenzioni e non considerare i segnali calmanti degli altri cani.
Territorialità, alta motivazione cinestesica e predatoria. Guardiani della casa, alte motivazioni possessive, protettive e competitive.

ALLEGATO C
(articolo 2, comma 5, lettera d)*)*

REQUISITI STRUTTURALI PER LE PRIVATE ABITAZIONI CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
In caso di private abitazioni con parchi o giardini, la struttura esterna accessibile al cane deve essere dotata di una recinzione perimetrale a trama fitta, la recinzione deve essere interrata per almeno 50 centimetri ed avere una altezza minima di metri n. 2,50, con anti-scavalcamento (anti-volpe).
Sulla parte esterna della recinzione deve essere prevista la presenza di cartelli che avvisano per la presenza di cani nell'area delimitata.
Il punto di accesso all'area esterna dove è detenuto il cane deve essere dotato di un sistema di chiusura atto a prevenire fughe improvvise (ad esempio doppia cancellata, sistema a bussola o sistemi analoghi).
Nel parco/giardino deve essere prevista la presenza di adeguati spazi di ricovero chiusi per ogni singolo animale, dove potere detenere momentaneamente i cani in caso di necessità (ad esempio ingresso di estranei, bambini, conoscenti)
Nell'area esterna deve essere presente materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari).
REQUISITI GESTIONALI PER LE PRIVATE ABITAZIONI CHE OSPITANO I CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
Disponibilità di guinzaglio e museruola, con pronto utilizzo in caso di ingresso nella privata abitazione di estranei, bambini, conoscenti.

ALLEGATO D
(articolo 7, comma 1)

REQUISITI STRUTTURALI DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
Box con pareti che impediscano il contatto anche visivo con animali ricoverati nei *box* confinanti.
Box provvisti di sistemi di chiusura a ghigliottina che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia del *box* di ricovero e l'accesso del cane all'area di sgambamento in totale sicurezza, ovvero senza possibilità che il cane entri in contatto diretto con l'operatore.
Area di sgambamento, che può essere condivisa e suddivisa al massimo per n. 2/3 soggetti, dotata di recinzioni non scavalcabili/anti-volpe (parte in altezza girata all'interno).
Per le aree di sgambamento confinanti, presenza di intercapedine o teli/schermature per evitare il contatto tra i diversi soggetti.
Presenza di materiale di arricchimento ambientale (attrezzature specifiche o similari) nelle aree di sgambamento.
Misure di riscaldamento idonee.
REQUISITI TECNICI MINIMI PER LE RECINZIONI PERIMETRALI
Altezza minima di 2,50 metri per impedire scavalcamenti.
Struttura resistente in materiale robusto.
Interramento di almeno 50 cm per prevenire scavi e fughe.
Sistema anti-salto (ad esempio inclinazione verso l'interno).
REQUISITI GESTIONALI DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO CANI DI CUI ALL'ALLEGATO A
I cani di cui all'allegato A sono ricoverati singolarmente nei *box* (n. 1 animale/unità di ricovero).
Sgambature quotidiane negli spazi predisposti comprensivi di almeno un'area verde.
Idonea dieta alimentare per i soggetti più critici.
Collaborazioni attive con figure cinofilie esperte (educatori/istruttori cinofili/addestratori) finalizzate a *training* ed esercizi, documentate e disponibili per i controlli.
Collaborazioni attive con veterinari esperti in comportamento animale, funzionali anche alle procedure di affido, documentate e disponibili per i controlli.
Valutazione comportamentale obbligatoria, da aggiornare ogni dodici mesi, documentata e disponibile per i controlli.
Accesso a zone di ricovero dei cani e loro gestione solo da parte di personale adeguatamente formato, con copertura assicurativa per eventuali incidenti.
Corsi di formazione organizzati dal gestore del canile, per il personale che accudisce gli animali, con rilascio di attestazioni finali.
Sicurezza dei luoghi di lavoro, rispetto dei requisiti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Procedure pratiche di affido dei cani formalizzate (esclusi i soggetti di comprovata pericolosità), disponibili per i controlli dell'azienda sanitaria competente.



19PDL0153040